




Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

Il presente atto è in pubblicazione
all'Albo Pretorio di questo Comune
per giorni 15
dal 02/08/03 al 12/08/03



**REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA
SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO**

Approvato con Delibera C.C. n. 24 del 13/06/2003

INDICE

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Composizione – durata in carica – compenso
- Art. 3 - Compiti della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo
- Art. 4 - Locali ed impianti esclusi dalle verifiche della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo
- Art. 5 - Locali ed impianti con capienza complessiva pari od inferiore a 200 Persone
- Art. 6 - Allestimenti temporanei – verifica delle condizioni di sicurezza
- Art. 7 - Convocazione Commissione
- Art. 8 - Funzionamento della Commissione
- Art. 9 - Richieste e tempi di intervento della Commissione
- Art.10 - Sopralluoghi
- Art.11 - Documentazione tecnica

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento e l'attività della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all'art. 141-bis del R.D. 06.05.1940 n. 635 introdotto dal D.P.R. 28.05.2001 n. 311.

ART. 2

COMPOSIZIONE – DURATA IN CARICA – COMPENSO

1. La Commissione Comunale di Vigilanza è nominata dal Sindaco ed è composta:
 - a. dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
 - b. dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
 - c. dal Dirigente Medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
 - d. dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato;
 - e. dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
 - f. da un Esperto in elettrotecnica.

Alla Commissione sono aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Fanno parte altresì, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Per ogni componente della Commissione sono previsti uno o più supplenti.

2. La Commissione resta in carica tre anni dalla data dell'atto di nomina.
Alla fine di detto periodo la stessa continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione.
3. Ad ogni componente esterno della Commissione spetta quale compenso, a seduta, un gettone di presenza commisurato alla stessa entità corrisposta ai Consiglieri Comunali.

ART. 3

COMPITI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

1. I compiti della C.C.V.L.P.S. sono quelli attribuitigli dall'art. 141 del R.D. 06.05.1940 n. 635 così come modificato dal D.P.R. n. 311/2001, che di seguito si riportano:
 - a) esprimere parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
 - b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 8 gennaio 1998 n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre Amministrazioni Pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della L. 18 marzo 1968 n. 337
 - e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

ART. 4

LOCALI ED IMPIANTI ESCLUSI DALLE VERIFICHE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

1. Non sono di competenza della Commissione Comunale di Vigilanza, ma restano di competenza della Commissione Provinciale, i casi di cui all'art. 142 – ultimi 2 commi - del R.D. 635/40 così come modificato dal DPR 311/01, e precisamente:
 - a) i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori.
 - b) parchi di divertimento e le attrezzature di divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero della Sanità.

ART. 5

LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI OD INFERIORE A 200 PERSONE

1. Per i locali e gli impianti, anche temporanei, di capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, ai sensi dell'art. 141 del R.D. 06.05.1940 n. 635 introdotto dal DPR n. 311/2001, le verifiche e gli accertamenti di competenza della C.C.V.L.P.S. sono sostituiti, fermo restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, architetti, periti industriali o geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministero dell'Interno.
2. Per i locali e gli impianti di cui al comma 1 di proprietà e/o di competenza dell'Amministrazione Comunale, la relazione tecnica che sostituisce le verifiche della C.C.V.L.P.S. può essere redatta da un ingegnere, architetto, perito industriale, geometra dipendente dell'Amministrazione anche se non iscritto all'Albo o da altro tecnico incaricato, iscritto negli elenchi istituiti dal Ministero dell'Interno ai sensi della L. 818/84.

ART. 6

ALLESTIMENTI TEMPORANEI VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA

1. Per tutte le manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo – che non risultano escluse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.M. 19.08.1996 - è richiesto l'invio della pratica alla C.C.V.L.P.S. secondo le modalità di cui all'allegato C).
2. Salvo particolari controlli o salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente per i quali la C.C.V.L.P.S. abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.
3. Per le suddette manifestazioni il richiedente deve, comunque, comunicare annualmente alla Commissione le date di svolgimento delle stesse dichiarando che gli allestimenti continuano a mantenere inalterate le loro caratteristiche tecniche e geometriche rispetto alla documentazione tecnica approvata.
Se dopo la verifica della Commissione i locali, le strutture, gli impianti, i presidi antincendio ed i materiali certificati ai fini antincendio sono stati anche parzialmente smontati e successivamente rimontati, prima dell'inizio della nuova manifestazione, deve essere trasmessa alla C.C.V.L.P.S. certificazione redatta da tecnico abilitato in cui si certifichi che le strutture, gli impianti, i presidi antincendio ed i materiali certificati ai fini antincendio sono stati installati come da progetto approvato e sono stati regolarmente verificati.

Per i materiali antincendio sostituiti con materiali analoghi a suddetta certificazione dovranno essere allegate le certificazioni antincendio di omologazione, classificazione e montaggio dei diversi materiali.

4. Per gli allestimenti temporanei che non rientrano nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 1 – comma 2 sub. A) del D.M. 19.08.1996, per il solo fatto di essere in presenza esclusivamente di palchi o pedane, destinate agli artisti, di altezza non superiore ai 0.8 metri nonchè per quelli predisposti in occasione di manifestazioni di piccole dimensioni (1/3 stands) la Commissione delega in forma permanente al Responsabile del Settore Tecnico la verifica del rispetto delle condizioni di sicurezza e stabilità di dette strutture. Copia del verbale, corredata dall'eventuale documentazione di cui all'Allegato C), deve essere depositata agli atti della segreteria della Commissione.

ART. 7

CONVOCAZIONE COMMISSIONE

1. La Commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto (lettera, fax, tlx, e-mail) da inviare a cura del Segretario a tutti i componenti effettivi con indicati: il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, gli argomenti da trattare.
2. Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare è suo compito trasmettere tempestivamente la convocazione al suo supplente affinchè intervenga alla riunione dandone, contemporaneamente, comunicazione al Presidente.
3. Il Rappresentante CONI è di regola convocato solamente se la seduta riguarda impianti o allestimenti dove si svolge attività sportiva.
4. L'avviso deve essere spedito almeno 5 giorni prima della data prevista per la riunione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore.
5. La data della riunione è comunicata, a cura del Segretario, nella forma e nei tempi di cui ai punti 1 e 4 del presente articolo anche al destinatario del provvedimento finale che può presentare memorie e documenti attinenti la pratica e partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante, su apposita richiesta della Commissione.
6. In caso di urgente necessità, rappresentata e motivata dall'interessato il Presidente - sentita la Commissione – può in via eccezionale e straordinaria inserire ulteriori pratiche da esaminare dando atto nel verbale della seduta delle ragioni che stanno alla base della scelta operata.
7. Copia dei fascicoli relativi alle pratiche da esaminare è depositata presso la segreteria della Commissione 5 giorni prima dell'adunanza, ai fini della preliminare consultazione da parte dei componenti dell'organo collegiale. Ogni componenti può, su richiesta, ricevere copia dei fascicoli suddetti.

ART. 8

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale o nei luoghi indicati di volta in volta nell'avviso di convocazione e sono valide con l'intervento di tutti i componenti.
2. Possono partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, eventuali Consulenti qualora sia necessario disporre – in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto - di specifiche professionalità tecniche.
3. Il parere della Commissione è dato e si intende validamente assunto con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. I componenti della Commissione si astengono dal prendere parte ai lavori quando la pratica da esaminare coinvolge l'interesse proprio o del coniuge, dei parenti ed affine entro il primo grado.
5. Della adunanza è redatto, a cura del Segretario, un Verbale che verrà successivamente sottoscritto da tutti i membri della Commissione.
6. Ogni componente ha diritto di far inserire nel Verbale suddetto le motivazioni del proprio voto ed ogni altra dichiarazione che ritenga utile.
7. Di detto parere è data comunicazione tempestiva al richiedente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 9

RICHIESTE E TEMPI DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE

1. L'intervento della Commissione deve essere richiesto – almeno 20 giorni prima - con istanza in carta legale (escluse le domande provenienti da Enti) diretta al Sindaco, contenente le seguenti indicazioni:
 - dati anagrafici - codice fiscale e recapito telefonico del richiedente
 - nome e cognome – recapito telefonico del progettista
 - oggetto della richiesta - specificare se si tratta di esame preventivo per l'ottenimento del parere di fattibilità sul progetto o sopralluogo relativo a:
 - a) nuova realizzazione
 - b) variazione allo stato attuale
 - c) adeguamento alle norme vigenti

- d) integrazione a precedente progetto
 - il tipo di attività (con riferimento al Decreto Ministero dell'Interno 19.08.1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo")
 - eventuali riferimenti a precedenti atti già presentati alla C.C.V.L.P.S.
 - l'elenco della documentazione tecnica presentata a corredo della domanda di cui all'art. 11 del presente Regolamento.
2. Per le manifestazioni temporanee la richiesta è unica (esame progetto e sopralluogo) con l'impegno – da parte del richiedente – di terminare l'allestimento delle strutture e degli impianti entro il termine minimo di 1 giorno lavorativo al fine di consentire alla Commissione l'effettuazione della visita di sopralluogo.

ART. 10

SOPRALLUOGHI

1. Il Presidente, sentita la Commissione, individua con proprio provvedimento – da notificare agli interessati, i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui al precedente art. 3, comma 1, lett. e).
2. Fra i componenti delegati devono comunque essere compresi:
 - un Medico delegato dal Dirigente Medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio;
 - il Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato o, in mancanza, altro tecnico del luogo.
3. L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato per scritto al Presidente della Commissione entro 3 giorni dalla loro effettuazione e nei casi di urgenza entro 24 ore.
4. La Commissione dispone i controlli di cui al comma 1 ogni qualvolta lo ritenga necessario e periodicamente quando siano trascorsi almeno 3 anni dall'ultimo sopralluogo.

ART. 11

DOCUMENTAZIONE TECNICA

1. La richiesta di esame e sopralluogo da parte della Commissione - corredata della documentazione tecnica di cui agli allegati al presente Regolamento (A – B – C) - dovrà essere prodotta di norma in n. 2 copie, salvo progetti di particolare complessità che richiedano un esame preventivo da parte dei componenti tecnici della Commissione al fine di relazionare in merito ai medesimi.

ALLEGATO A)

NUOVI LOCALI AMPLIAMENTI/RISTRUTTURAZIONI
--

A.1) - ESAME PROGETTO

Documentazione tecnica da allegare all'istanza:

1. documentazione - corredata degli elaborati grafici - già prodotta dall'interessato al Comando Provinciale Vigili del Fuoco per il parere di conformità con allegata copia della ricevuta di avvenuta presentazione;
2. relazione tecnica contenente i dati sulle caratteristiche strutturali dell'edificio nella quale siano indicati, per ogni vano, i carichi di esercizio considerati in conformità quanto prescritto all'allegato 5.2 del D.M. LL.PP. 16.01.1996;
3. dichiarazione di idoneità statica dalla quale possa evincersi la resistenza di elementi strutturali sottoposti a particolari stati di sollecitazione.

A.2) - SOPRALLUOGO

Documentazione tecnica da allegare all'istanza:

1. dichiarazione di corrispondenza degli elementi o delle rispettive caratteristiche fisiche in opera, compreso l'eventuale rivestimento protettivo, con quanto approvato in sede di esame progetto;
2. dichiarazione di conformità prevista dall'art. 9 della L. 46/90 – con il progetto e gli allegati obbligatori – per gli impianti ricadenti nel campo di applicazione della stessa;
3. dichiarazione di corretta installazione e funzionamento da parte dell'installatore abilitato, corredata da progetto a firma di professionista per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione della L. 46/90. In assenza di progetto potrà essere presentata una certificazione, completa di documentazione tecnica illustrativa, a firma di professionista iscritto negli elenchi di cui alla L. 818/84 relativa agli stessi aspetti;

4. dichiarazione di conformità a firma dell'installatore abilitato, corredata da uno specifico progetto, per gli impianti di utilizzazione, trasporto e distribuzione fluidi infiammabili, combustibili o comburenti non ricadenti del campo di applicazione della L. 46/90. Nella dichiarazione dovrà essere specificato il rispetto degli obblighi di cui al D.P.R. 15/11/1996 n. 661, per quanto concerne la marcatura CE degli apparecchi a gas e l'attestato di conformità dei dispositivi installati separatamente, e del D. Lgs.vo 25.11.1996 n. 626, per quanto riguarda la marcatura CE delle apparecchiature elettriche.;
5. collaudo statico delle strutture portanti ovvero copia conforme del certificato di collaudo statico rilasciato ai sensi dell'art. 7 della L. n. 1086/71, dal quale risulta inequivocabilmente l'idoneità della struttura ai carichi previsti e/o prevedibili per il tipo di attività da effettuarsi. Per i cambi di destinazione d'uso di edifici esistenti, anche se è già stato emesso il certificato di collaudo, dovrà essere presentato un certificato specifico di "accertamento statico" – rilasciato come sopra – attestante l'idoneità della struttura per i carichi previsti con il nuovo utilizzo;
6. dichiarazione di verifica dei carichi sospesi (controsoffitti, lampadari, corpi illuminanti, impianti di amplificazione, elementi di arredo e scenografici, ecc.) dalla quale possa evincersi il corretto montaggio della struttura da appendere, la corretta applicazione della stessa nonché l'idoneità statica di tutti gli elementi che collaborano alla sospensione del carico (strutture, soffitti, agganci, tiranti, ecc.);
7. denuncia degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche;
8. piano per la gestione della sicurezza e dell'emergenza con l'indicazione del responsabile;
9. parere sanitario relativo alle strutture igienico – sanitarie.

ALLEGATO B)

SPETTACOLI VIAGGIANTI – CIRCHI – LUNA PARK

B.1) – ESAME PROGETTO

Documentazione tecnica da allegare all'istanza:

1. relazione tecnica generale descrittiva dello svolgimento della manifestazione (ora di inizio, durata, tipo di spettacolo ecc.) ed attestante la rispondenza ai requisiti di sicurezza dell'avvenimento nonché indicante la consistenza e le caratteristiche dei mezzi antincendio in dotazione, l'elenco nominativo dei componenti dell'eventuale squadra antincendio, ivi compreso, se previsto il responsabile della gestione della sicurezza;
2. planimetria dell'impianto indicante la disposizione ed il numero dei posti o l'allestimento in genere, l'accesso principale, i corridoi di passaggio, di smistamento e di servizio, le uscite di sicurezza, l'ubicazione della centrale elettrica, il posizionamento dei punti luce di sicurezza e delle attrezzature antincendio;
3. dichiarazione di conformità prevista dall'art. 9 della L. 46/90;
4. dichiarazione di corretta installazione e funzionamento da parte dell'installatore abilitato corredata da progetto a firma di professionista per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione della L. 46/90. In assenza di progetto potrà essere presentata una certificazione, completa di documentazione tecnica illustrativa, a firma di professionista iscritti negli elenchi di cui alla L. 818/84 relativa agli stessi aspetti;
5. dichiarazione di conformità a firma dell'installatore abilitato, corredata da uno specifico progetto, per gli impianti di utilizzazione, trasporto e distribuzione fluidi infiammabili, combustibili o comburenti non ricadenti nel campo di applicazione della L. 46/90. Nella dichiarazione dovrà essere specificato il rispetto degli obblighi di cui al DPR 15.11.1996 n. 661, per quanto concerne la marcatura CE degli apparecchi a gas e l'attestato di conformità dei dispositivi installati separatamente, e del D. Lgs.vo 25.11.1996 n. 626 per quanto riguarda la marcatura CE delle apparecchiature elettriche;
6. collaudo annuale a firma di tecnico abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici.

B.2) - SOPRALLUOGO

Documentazione da produrre entro il giorno precedente a quello fissato per il sopralluogo:

1. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti indicati nella documentazione di cui al punto B.1) da parte dell'esercente autorizzato all'esercizio dell'attività ai sensi della L. 18.03.1968 n. 337;
2. polizza assicurativa RCT.

ALLEGATO C)

ALLESTIMENTI TEMPORANEI

C.1) – ESAME PROGETTO

Documentazione tecnica da allegare all'istanza:

1. documentazione – corredata dagli elaborati grafici per l'esatta identificazione del luogo e della collocazione delle strutture - già prodotta dall'interessato al Comando Provinciale Vigili del Fuoco per il parere di conformità con allegata copia della ricevuta di avvenuta presentazione;

C.2 – SOPRALLUOGO

Documentazione da produrre entro il giorno precedente a quello fissato per il sopralluogo:

1. collaudo delle strutture a firma di tecnico abilitato;
2. dichiarazione di conformità prevista dall'art. 9 della L. 46/90;
3. dichiarazione di corretta installazione e funzionamento da parte dell'installatore abilitato corredata da progetto a firma di professionista per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione della L. 46/90. In assenza di progetto potrà essere presentata una certificazione, completa di documentazione tecnica illustrativa, a firma di professionista iscritti negli elenchi di cui alla L. 818/84 relativa agli stessi aspetti;
4. dichiarazione di conformità a firma dell'installatore abilitato, corredato da uno specifico progetto, per gli impianti di utilizzazione, trasporto e distribuzione fluidi infiammabili, combustibili o comburenti non ricadenti nel campo di applicazione della L. 46/90. Nella dichiarazione dovrà essere specificato il rispetto degli obblighi di cui al DPR 15.11.1996 n. 661, per quanto concerne la marcatura CE degli apparecchi a gas e l'attestato di conformità dei dispositivi installati separatamente, e del D. Lgs.vo 25.11.1996 n. 626 per quanto riguarda la marcatura CE delle apparecchiature elettriche;
5. dichiarazione di regolare montaggio per installazione di eventuali tensostrutture nonché relativa dichiarazione di conformità di tali coperture;
6. denuncia degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche, qualora sia previsto dalla normativa vigente;
7. piano per la gestione della sicurezza e dell'emergenza con l'indicazione del responsabile;
8. parere sanitario relativo alle strutture igienico-sanitarie.